

STATUTO

DIVENIRE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MESAGNE BR VIA MUSCOGIURI 13

Numero REA: BR - 130748

Codice fiscale: 02235990740

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 05-03-2009 - Statuto completo	2
--	---

	STATUTO	
	della Cooperativa Sociale	
	"Divenire"	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Art. 1 - Denominazione e sede	
	E' costituita, con sede nel Comune di Mesagne, la Società Cooperativa denominata	
	"DIVENIRE - Società cooperativa sociale"	
	La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze,	
	sia in Italia che all'estero, nei modi e termini di legge. Per tutto quanto non	
	espressamente previsto nel presente Statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si	
	applicano le norme delle leggi speciali che regolano il tipo di cooperativa in oggetto e	
	l'attività di impresa corrispondente all'oggetto sociale; le norme del codice civile	
	relative alle società cooperative; nonchè, in quanto compatibili, le disposizioni sulle	
	società per azioni.	
	Quale cooperativa a mutualità prevalente, ai sensi dell'articolo 2514, comma 1, del	
	codice civile:	
	a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei	
	buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale	
	effettivamente versato;	
	b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci	
	cooperatori, o comunque posseduti dagli stessi, in misura superiore a due punti	
	rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;	
	c) è fatto divieto di distribuire le riserve tra i soci cooperatori;	
	d) è fatto obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero	

	patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente	
	maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.	
	Art. 2 - Durata	
	La Cooperativa ha durata fino al 2060 e potrà essere prorogata o sciolta	
	anticipatamente con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria.	
	Non potrà comunque sciogliersi prima che siano stati estinti i mutui passivi	
	eventualmente contratti.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	Art. 3 - Scopo	
	La Cooperativa si propone di perseguire, in modo continuativo e senza fini di lucro,	
	l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale	
	dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio - assistenziali ed educativi.	
	La Cooperativa intende inoltre assicurare per i soci, tramite la gestione in forma	
	mutualistica e senza fini di lucro dell'impresa, continuità di occupazione e le migliori	
	condizioni economiche, sociali e professionali.	
	Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la	
	Cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, o autonoma, nelle	
	diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la	
	legislazione italiana.	
	Art. 4 - Oggetto	
	Rappresentano Oggetto della Cooperativa:	
	a) la progettazione, la gestione e l'erogazione di servizi socio-assistenziali ed	
	educativi diretti a minori, famiglie, persone svantaggiate e a rischio emarginazione,	
	cittadini italiani e stranieri; nello specifico:	

	1. servizi e strutture per minori, quali a titolo esemplificativo: Comunità familiare,	
	Comunità educativa, Comunità di pronta accoglienza, Comunità alloggio, Gruppo	
	appartamento, Centro socio-educativo diurno, Asilo nido;	
	2. strutture per adulti con problematiche sociali, quali a titolo esemplificativo:	
	Comunità alloggio per gestanti e madri con figli a carico, Gruppo appartamento per	
	gestanti e madri con figli a carico, Alloggio sociale per adulti in difficoltà, Casa rifugio	
	per donne vittime di violenza;	
	3. servizi socio-assistenziali e psico-pedagogici, quali a titolo esemplificativo: Servizio	
	di sostegno, orientamento e recupero scolastico e professionale per minori, Servizio	
	di segretariato sociale, Sportello sociale, Servizio di pronto intervento sociale,	
	Servizio sociale professionale, Servizio di assistenza domiciliare, Servizio di	
	assistenza domiciliare integrata, Ludoteca, Centro ludico prima infanzia, Tutor, Centro	
	ascolto per le famiglie e Servizi di sostegno alla famiglia e alla genitorialità,	
	Mediazione familiare, Servizi socio-educativi innovativi e sperimentali, Servizi di	
	contrasto della povertà e della devianza, Servizi educativi per il tempo libero, Centro	
	aperto polivalente per minori, Centro anti-violenza.	
	b) la progettazione, la gestione e l'erogazione di attività formative e culturali a favore	
	dei propri soci e di terzi; più in particolare:	
	1. attività di formazione sui temi dell'educazione, dello sviluppo, della mondialità, della	
	pace, dell'ecologia;	
	2. attività di formazione professionale e non, nell'ambito delle tematiche pedagogiche,	
	sociali e del terzo settore;	
	3. realizzazione di progetti di ricerca in ambito educativo, sociale e assistenziale e	
	produzione e distribuzione di pubblicazioni a carattere culturale, informativo e	
	divulgativo, su qualsiasi supporto, nell'ambito delle problematiche pedagogiche, sociali	

	e del terzo settore.	
	Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge, la Cooperativa	
	può svolgere qualunque altra attività connessa o affine agli scopi sopraelencati,	
	nonchè compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura mobiliare e	
	immobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessari/e o utili per la	
	realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente,	
	attinenti ai medesimi, compresi l'istituzione, costruzione, acquisto di edifici, immobili,	
	magazzini, attrezzature ed impianti.	
	TITOLO III	
	SOCI	
	Art. 5 - Numero e requisiti	
	Il numero dei soci è illimitato e variabile e non può essere inferiore al minimo stabilito	
	dalla legge.	
	Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi piena capacità di agire, che, per	
	professione, capacità effettiva di lavoro e attitudine possano partecipare direttamente	
	ai lavori dell'impresa sociale ed attivamente cooperare al suo esercizio ed al suo	
	sviluppo.	
	L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e	
	all'effettiva partecipazione del socio all'attività della Cooperativa e deve essere	
	coerente con la capacità della Cooperativa di soddisfare gli interessi sociali, anche in	
	relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo. Inoltre, le nuove	
	ammissioni non devono compromettere l'erogazione del servizio mutualistico in favore	
	dei soci preesistenti.	
	Possono essere ammessi soci volontari. Essi sono iscritti in una apposita sezione del	
	libro soci ed il loro numero non può comunque superare la metà del numero	

	complessivo dei soci.	
	Possono essere ammessi anche soci sovventori, sia persone fisiche che persone	
	giuridiche, nei limiti previsti dalla Legge.	
	Possono altresì essere soci persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia	
	previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.	
	Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio imprese identiche o affini	
	a quella della Cooperativa, svolgano un'attività effettivamente concorrente o in	
	contrasto con quella della Cooperativa stessa.	
	Art. 6 - Domanda di ammissione	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di	
	Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere:	
	a) se persona fisica, l'indicazione di nome, cognome, residenza, data e luogo di	
	nascita;	
	b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della eventuale capacità professionale	
	maturata nei settori di cui all'oggetto della Cooperativa, delle specifiche competenze	
	possedute nonché del tipo dell'ulteriore rapporto di lavoro che il socio intende	
	instaurare;	
	c) l'ammontare di capitale sociale che intende sottoscrivere, il quale non dovrà	
	comunque essere inferiore al limite minimo né superiore al limite massimo fissati	
	dalla legge;	
	d) dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai regolamenti ed alle deliberazioni	
	legalmente adottate dagli organi sociali;	
	e) la dichiarazione di accettazione della clausola compromissoria di cui all'art. 46 del	
	presente Statuto.	
	Nella domanda di ammissione presentata da persone giuridiche devono essere	

	riportati, in sostituzione dei dati elencati nella lettera a) del comma 1, la	
	denominazione dell'ente, la sede legale, l'oggetto sociale, il cognome e nome delle	
	persone che ne hanno la rappresentanza legale ed il codice fiscale ed allegata copia	
	dell'atto costitutivo e dello Statuto vigente, dichiarati conformi all'originale dal	
	Presidente dell'ente e dal Presidente del Collegio Sindacale, nonchè l'estratto	
	autentico della deliberazione di adesione alla Cooperativa assunta dall'organo	
	statutariamente competente, contenente la dichiarazione di conoscenza ed integrale	
	accettazione dello Statuto e dei regolamenti della Cooperativa.	
	Art. 7 - Procedura di ammissione	
	Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti e l'inesistenza delle	
	cause di incompatibilità di cui all'art. 5, delibera entro sessanta giorni sull'ammissione	
	e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale. Trascorso	
	tale termine la domanda si intende respinta.	
	La delibera di ammissione viene comunicata all'interessato e annotata a cura degli	
	amministratori nel libro dei soci dopo che il nuovo socio abbia effettuato il versamento	
	del capitale secondo le modalità e nei termini definiti dalla delibera di ammissione.	
	In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio di Amministrazione deve	
	motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal	
	caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che	
	sulla domanda di ammissione si pronunci l'Assemblea dei soci in occasione della sua	
	prima successiva convocazione.	
	Nel caso di deliberazione difforme da quella del Consiglio di Amministrazione,	
	quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'Assemblea con deliberazione da	
	assumersi entro trenta giorni dalla data dell'Assemblea stessa.	
	Il Consiglio di Amministrazione illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle	

	determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.	
	Art. 8 - Obblighi dei soci	
	I soci sono obbligati:	
	a) al versamento:	
	- delle azioni sottoscritte, secondo quanto stabilito ai sensi del precedente art. 7,	
	comma 1;	
	- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della	
	domanda di ammissione;	
	- del sovrapprezzo, eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di	
	approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;	
	b) all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente	
	adottate dagli organi sociali;	
	c) a partecipare all'attività della Cooperativa per la sua intera durata, salvo il verificarsi	
	di una delle cause previste dal presente Statuto per la perdita della qualità di socio;	
	d) a non iscriversi e partecipare contemporaneamente ad altre cooperative che	
	perseguano identici scopi sociali ed esplicino attività concorrente, nonchè, senza	
	espresso assenso del Consiglio di Amministrazione, a non prestare lavoro	
	subordinato a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale od analogo a	
	quello della Cooperativa;	
	e) a mettere a disposizione le proprie capacità professionali e il proprio lavoro in	
	relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonchè alla quantità delle prestazioni di	
	lavoro disponibile per la Cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto	
	instaurato e ferme restando le esigenze della Cooperativa.	
	Art. 9 - Diritti dei soci	
	I soci hanno diritto di esaminare il libro dei soci e il libro delle adunanze e delle	

	deliberazione dell'Assemblea e di ottenerne estratti a proprie spese.	
	Quando almeno un decimo del numero complessivo dei soci lo richieda, gli stessi	
	hanno inoltre diritto ad esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del	
	Consiglio di Amministrazione e il libro delle deliberazioni del comitato esecutivo, se	
	esiste. L'esame deve essere svolto attraverso un rappresentante, eventualmente	
	assistito da un professionista di sua fiducia.	
	Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o	
	inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la Cooperativa.	
	Art. 10 - Perdita della qualità di socio	
	La qualità di socio cooperatore si perde:	
	- per recesso, esclusione o per causa di morte se il socio è persona fisica;	
	- per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso	
	da persona fisica.	
	Art. 11 - Recesso del socio	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali o il	
	cui rapporto di lavoro, subordinato, autonomo o di altra natura, sia cessato per	
	qualsiasi motivo.	
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata alla Cooperativa mediante	
	raccomandata con ricevuta di ritorno.	
	Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare, entro sessanta giorni dalla	
	comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del	
	presente Statuto, legittimino il recesso.	
	Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli amministratori devono darne	

	immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della	
	comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui al successivo articolo 47.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico	
	dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, trasmessa	
	all'interessato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.	
	Art. 12 - Esclusione	
	L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi	
	previsti dalla legge nei confronti del socio cooperatore:	
	a) che perda i requisiti per l'ammissione alla Cooperativa;	
	b) che non sia più in condizione di svolgere l'attività lavorativa dedotta nel contratto	
	sociale;	
	c) che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, dei regolamenti sociali,	
	delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che	
	non consentano la prosecuzione del rapporto;	
	d) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle azioni sociali	
	sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la	
	Cooperativa;	
	e) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 5, o	
	che comunque svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza alla Cooperativa o	
	contraria agli interessi sociali;	
	f) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole	
	inadempimento degli obblighi sociali;	
	g) che arrechi, in qualunque modo, gravi danni, materiali e non, alla Cooperativa o	
	assuma iniziative o comportamenti pregiudizievoli per il conseguimento dello scopo	
	mutualistico o dell'oggetto sociale;	

	h) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati che importino	
	l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, nonchè per reati che per le modalità	
	di esecuzione e la gravità non consentano la prosecuzione del rapporto.	
	i) che abbia subito un provvedimento di licenziamento per giustificato motivo oggettivo	
	nell'ambito delle fattispecie disciplinate da norme di legge ai fini dell'erogazione di	
	strumenti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori;	
	l) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di	
	licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;	
	m) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla Cooperativa	
	per inadempimento.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessanta giorni dalla	
	comunicazione inviata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, può	
	attivare le procedure arbitrali di cui all'art. 47.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli	
	amministratori.	
	Salvo diversa e motivata decisione del Consiglio di Amministrazione, alla	
	deliberazione di esclusione del socio lavoratore consegue la risoluzione dell'ulteriore	
	rapporto di lavoro instaurato con la Cooperativa.	
	Art. 13 - Liquidazione dei soci	
	I soci receduti o esclusi, hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi	
	effettivamente versato, ed eventualmente rivalutato ai sensi del successivo articolo	
	28, comma c, ovvero attraverso l'erogazione del ristorno o l'imputazione di riserve	
	indivisibili.	
	La liquidazione delle somme di cui al precedente comma, eventualmente ridotte in	
	proporzione alle perdite imputabili al capitale, avrà luogo sulla base del bilancio	

	dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.	
	Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.	
	La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio attraverso	
	l'erogazione del ristorno o l'imputazione di riserve divisibili, può essere corrisposta in	
	più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di cinque anni.	
	Art. 14 - Morte del socio	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di	
	ottenere il rimborso del capitale interamente liberato, eventualmente rivalutato, nella	
	misura e con le modalità di cui al precedente articolo.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta	
	di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione,	
	dalla quale risulti chi sono gli aventi diritto.	
	Nell'ipotesi di più eredi o legatari, essi dovranno indicare quello tra essi che li	
	rappresenterà di fronte alla Cooperativa, entro sei mesi dalla data del decesso. In	
	difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.	
	Art. 15 - Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci	
	cessati	
	I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto devono richiedere il rimborso	
	del capitale versato ed eventualmente rivalutato entro cinque anni dalla data di	
	approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale	
	è divenuto operativo.	
	Qualora la richiesta di rimborso non venga effettuata nel termine suddetto, il relativo	
	capitale sociale è devoluto con deliberazione del Consiglio d'Amministrazione al fondo	
	di riserva legale.	
	Il socio che cessa di far parte della Società risponde per due anni, dal giorno in cui si	

	sono verificati il recesso o l'esclusione o la decadenza, verso la Società per il	
	pagamento dei conferimenti non versati e, verso i terzi, nei limiti della quota	
	sottoscritta e non versata, per le obbligazioni assunte dalla Cooperativa fino al giorno	
	in cui la cessazione della qualità di socio si è verificata. Nello stesso modo e per lo	
	stesso termine sono responsabili verso la Società e verso i terzi gli eredi o legatari del	
	socio defunto.	
	TITOLO IV	
	STRUMENTI FINANZIARI	
	Art. 16 - Soci finanziatori	
	Ferme restando le disposizioni di cui ai precedenti articoli, possono essere ammessi	
	alla Cooperativa soci finanziatori, di cui all'art. 2526 cod. civ.	
	Rientrano in tale categoria anche i soci sovventori disciplinati dall'art. 4 della legge 31	
	gennaio 1992, n. 59, nonché i possessori delle azioni di partecipazione cooperativa di	
	cui agli artt. 5 e 6 della stessa legge n. 59.	
	Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Titolo, ai soci finanziatori si	
	applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili	
	con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di	
	ammissione, le cause di incompatibilità e le condizioni di trasferimento.	
	Art. 17 - Conferimenti e imputazione a capitale sociale	
	I conferimenti dei soci finanziatori sono imputati ad una specifica sezione del capitale	
	sociale della Cooperativa.	
	A tale sezione del capitale sociale è altresì imputato il fondo per il potenziamento	
	aziendale costituito con i conferimenti dei soci sovventori, di cui al successivo articolo	
	del presente Statuto.	
	I conferimenti dei soci finanziatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o	

	crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di Euro	
	cinquanta (E. 50,00) ciascuna.	
	I versamenti sulle azioni sottoscritte dai soci finanziatori da liberarsi in denaro	
	potranno essere effettuati, quanto al venticinque per cento all'atto della sottoscrizione,	
	e la parte restante nei termini da stabilirsi dal Consiglio di Amministrazione.	
	Art. 18 - Trasferimento dei titoli	
	Salvo contraria disposizione adottata dall'Assemblea in sede di emissione dei titoli, le	
	azioni dei soci finanziatori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente	
	previo gradimento del Consiglio di Amministrazione.	
	Il socio finanziatore che intenda trasferire le azioni deve comunicare il proposto	
	acquirente al Consiglio di Amministrazione che ha la facoltà di pronunciarsi entro 60	
	giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di mancato gradimento del	
	soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il Consiglio di	
	Amministrazione provvederà ad indicarne altro gradito. Decorso il predetto termine, il	
	socio sarà libero di vendere al proposto acquirente.	
	In caso di trasferimento delle azioni a soci cooperatori, si applicano la disciplina	
	prevista dal codice civile.	
	La Cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346, comma 1.	
	Art. 19 - Modalità di emissione delle azioni e diritti amministrativi dei soci	
	finanziatori	
	L'emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori deve essere disciplinata con	
	deliberazione dell'Assemblea straordinaria con la quale devono essere stabiliti	
	l'importo complessivo dell'emissione e le modalità di esercizio del diritto di opzione dei	
	soci sulle azioni emesse, ovvero l'autorizzazione agli amministratori ad escludere o	
	limitare lo stesso, in conformità con quanto previsto dagli artt. 2524 e 2441 cod. civ. e	

	in considerazione dei limiti disposti per i soci ordinari dalle lettere b) e c) dell'articolo	
	2514, che dovrà essere specificata su proposta motivata degli amministratori.	
	A ciascun socio finanziatore è attribuito un numero di voti proporzionale al numero	
	delle azioni sottoscritte. A ciascun socio sovventore non possono tuttavia essere	
	attribuiti più di cinque voti.	
	Ai soci ordinari non possono essere attribuiti voti in qualità di sottoscrittori di	
	strumenti finanziari.	
	I voti complessivamente attribuiti ai soci finanziatori non devono superare il terzo dei	
	voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna Assemblea.	
	Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci finanziatori saranno	
	ricondotti automaticamente entro la misura consentita, applicando un coefficiente	
	correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili	
	per legge e il numero di voti da essi portato.	
	Ai soci finanziatori, in considerazione dell'interesse che essi hanno nell'attività	
	sociale, è riservata la nomina di almeno un amministratore e un sindaco effettivo e	
	supplente nonchè di un liquidatore in caso di scioglimento della Cooperativa. Tale	
	nomina sarà deliberata a maggioranza dei voti spettanti ai soli soci finanziatori. La	
	deliberazione dell'Assemblea di emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori	
	può prevedere la nomina da parte di tale categoria di un numero maggiore di	
	amministratori o sindaci, purchè non superiore ad un terzo dei complessivi membri	
	dell'organo.	
	La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al	
	Consiglio di Amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.	
	Art. 20 - Diritti patrimoniali e recesso dei soci finanziatori	
	Le azioni dei soci finanziatori sono privilegiate nella ripartizione degli utili nella misura	

	stabilita dalla deliberazione dell'Assemblea straordinaria di cui al precedente articolo.	
	A favore dei soci sovventori e delle azioni di partecipazione cooperativa il privilegio	
	opera comunque nel rispetto dei limiti stabiliti rispettivamente dagli articoli 4 e 5 della	
	legge n. 59 del 31 gennaio 1992.	
	La remunerazione delle azioni sottoscritte dai soci cooperatori, in qualità di soci	
	finanziatori, non può essere superiore a due punti rispetto al limite previsto per i	
	dividendi dalla lettera a) dell'articolo 2514 c.c.	
	La delibera di emissione di cui al precedente articolo, comma 1, può stabilire in favore	
	delle azioni destinate ai soci finanziatori l'accantonamento di parte degli utili netti	
	annuali a riserva divisibile, in misura proporzionale al rapporto tra capitale conferito dai	
	soci finanziatori medesimi e patrimonio netto.	
	La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del	
	valore nominale delle azioni dei soci finanziatori, se non per la parte di perdita che	
	eccede il valore nominale complessivo delle azioni dei soci cooperatori.	
	In caso di scioglimento della Cooperativa, le azioni di socio finanziatore hanno diritto	
	di prelazione nel rimborso del capitale sociale, rispetto a quelle dei soci cooperatori,	
	per il loro intero valore. Ai fini della determinazione del valore delle azioni si terrà	
	conto sia del valore nominale, sia della quota parte di riserve divisibili, ivi compresa la	
	riserva da sovrapprezzo.	
	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 cod. civ., ai soci finanziatori il diritto di recesso	
	spetta quando sia decorso il periodo minimo di tre anni a decorrere dalla data di	
	iscrizione nel libro soci. Fermi restando i casi previsti dalla legge, la deliberazione di	
	emissione delle azioni può escludere la possibilità di recesso, ovvero stabilire un	
	periodo maggiore.	
	In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle azioni dovrà avvenire	

	secondo le modalità previste dagli artt. 2437-bis e seguenti cod. civ., per un importo	
	corrispondente al valore nominale e alla quota parte di riserve divisibili ad esse	
	spettanti, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo.	
	Art. 21 - Azioni di partecipazione cooperativa	
	Con deliberazione dell'Assemblea ordinaria la Cooperativa può adottare procedure di	
	programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale,	
	secondo quanto stabilito dall'art. 5, legge n. 59 del 31 gennaio 1992. In tal caso la	
	Cooperativa può emettere azioni di partecipazione cooperativa, anche al portatore se	
	interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.	
	Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse per un ammontare	
	non superiore alla minor somma tra il valore contabile delle riserve indivisibili o del	
	patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il	
	Ministero competente.	
	Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte in opzione, in misura	
	non inferiore alla metà, ai soci e ai lavoratori dipendenti della Cooperativa.	
	Alle azioni di partecipazione cooperativa spettano i privilegi patrimoniali stabiliti dal	
	precedente art. 20.	
	Con apposito regolamento, approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci, sono	
	determinate le modalità attuative delle procedure di programmazione di cui al primo	
	comma del presente articolo. L'Assemblea speciale degli azionisti di partecipazione	
	determina le modalità di funzionamento dell'Assemblea stessa e di nomina del	
	rappresentante comune.	
	Il rappresentante comune degli azionisti di partecipazione può esaminare i libri sociali	
	e chiederne estratti, può assistere alle assemblee dei soci, con facoltà di impugnarne	
	le deliberazioni; provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea speciale e	

	tutela gli interessi dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa nei confronti	
	della Cooperativa.	
	Art. 22 - Diritti di partecipazione alle assemblee	
	I soci finanziatori partecipano alle assemblee generali dei soci mediante votazioni	
	separate.	
	Ricorrendo le condizioni stabilite dalla legge ovvero dal presente Statuto, i soci	
	finanziatori sono costituiti in Assemblea speciale.	
	L'Assemblea speciale è convocata dal Consiglio di Amministrazione della Cooperativa	
	o dal rappresentante comune della categoria, quando questi lo ritengano necessario o	
	quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori di azioni nominative	
	della categoria.	
	Le modalità di funzionamento delle assemblee speciali sono determinate in base a	
	quanto previsto dagli artt. 2363 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili con	
	le successive disposizioni del presente Statuto.	
	Art. 23 - Strumenti finanziari di debito	
	Con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, la Cooperativa può emettere	
	obbligazioni nonchè strumenti finanziari di debito diversi dalle obbligazioni, ai sensi	
	degli artt. 2410 e seguenti, cod. civ.	
	In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa Assemblea straordinaria, sono	
	stabiliti:	
	- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore	
	nominale unitario;	
	- le modalità di circolazione;	
	- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli	
	interessi;	

	- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.	
	La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al	
	Consiglio di Amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.	
	All'Assemblea speciale degli obbligazionisti ed al relativo rappresentante comune si	
	applica quanto previsto dalle norme di legge e dal precedente art. 22.	
	TITOLO V	
	TRATTAMENTO ECONOMICO DEI SOCI COOPERATORI	
	Art. 24 - Regolamento	
	In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, titolare di un	
	ulteriore rapporto di lavoro, la prestazione di lavoro del socio stesso e il relativo	
	trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito Regolamento,	
	redatto dal Consiglio di Amministrazione ed approvato dall'Assemblea ordinaria dei	
	soci, ai sensi dell'art. 6. Legge 3 aprile 2001, n. 142.	
	Il Regolamento Interno può definire i parametri di carattere economico, produttivo e	
	finanziario, in presenza dei quali l'Assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale	
	e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.	
	Il Regolamento Interno può definire le misure da adottare in caso di approvazione di	
	un piano di avviamento nel rispetto delle condizioni e delle modalità richiamate dalle	
	leggi.	
	Ai soci volontari spetterà unicamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute	
	e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa per la totalità dei	
	soci.	
	Art. 25 - Ristorni	
	L'Assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta del Consiglio di	
	Amministrazione, l'erogazione del ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e	

	delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente	
	Statuto e dal relativo apposito regolamento.	
	Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità	
	degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento,	
	i quali, in via generale, debbono considerare la qualità e quantità della prestazione	
	lavorativa dei soci ai fini di erogare loro, in relazione ai risultati economici dell'impresa	
	sociale, un trattamento economico ulteriore rispetto alle retribuzioni contrattuali.	
	L'Assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:	
	a) in forma liquida;	
	b) mediante aumento proporzionale della partecipazione al capitale sociale o con	
	l'emissione di nuove azioni;	
	c) mediante l'emissione di strumenti finanziari di cui ai precedenti articoli.	
	TITOLO VI	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 26 - Patrimonio	
	IL patrimonio della Cooperativa è costituito:	
	a. dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	1) da un numero illimitato di azioni dei soci cooperatori, ciascuna del valore di Euro	
	cinquanta (E. 50,00);	
	2) dalle azioni dei soci finanziatori, ciascuna del valore di Euro cinquanta (E. 50,00);	
	3) dalle azioni dei soci sovventori, ciascuna del valore di euro cinquanta (E. 50,00),	
	destinate al Fondo dedicato allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o al	
	potenziamento aziendale;	
	4) dalle azioni di partecipazione cooperativa, ciascuna del valore di Euro cinquanta (E.	
	50,00), destinate alla realizzazione di programmi pluriennali di sviluppo ed	

	ammodernamento;	
	b. dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'articolo 28 e con il valore delle	
	azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci	
	deceduti;	
	c. dall'eventuale sovrapprezzo azioni formato con le somme versate dai soci ai sensi	
	dei precedenti articoli ;	
	d. dalla riserva straordinaria;	
	e. dalle riserve divisibili (in favore dei soci finanziatori), formate ai sensi dell'articolo 20;	
	f. da ogni altro fondo di riserva costituito dall'Assemblea e/o previsto per legge.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa con il suo patrimonio e,	
	conseguentemente, i soci nel limite delle azioni sottoscritte.	
	Le riserve, salvo quelle di cui alle precedenti lettere c) ed e), sono indivisibili e,	
	conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita	
	della Cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.	
	Art. 27 - Caratteristiche delle azioni cooperative	
	Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere	
	cedute senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.	
	Il socio che intenda trasferire le proprie azioni deve darne comunicazione al Consiglio	
	di Amministrazione con lettera raccomandata. Salvo espressa autorizzazione del	
	Consiglio di Amministrazione, la cessione può essere effettuata esclusivamente per	
	l'intero pacchetto di azioni detenuto dal socio.	
	Il provvedimento del Consiglio di Amministrazione deve essere comunicato al socio	
	entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di	
	trasferire la propria partecipazione e la Cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci	
	l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti previsti dal presente Statuto.	

	In caso di diniego dell'autorizzazione, il Consiglio di Amministrazione deve motivare la	
	relativa delibera e comunicarla entro sessanta giorni al socio interessato, il quale,	
	entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure	
	arbitrali di cui all'art. 46.	
	La Cooperativa ha facoltà di non emettere le azioni ai sensi dell'art. 2346, comma 1	
	del codice civile.	
	Art. 28 - Bilancio d'esercizio	
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio d'Amministrazione provvede alla	
	redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi in conformità alle norme	
	di legge.	
	Il bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro	
	centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni	
	qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c.,	
	certificate dal Consiglio di Amministrazione in sede di relazione sulla gestione.	
	L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili annuali	
	destinandoli:	
	a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui	
	all'art. 11 della legge 31.1.92 n. 59, nella misura del 3%;	
	c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti	
	dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;	
	d) ad eventuale ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste	
	dal precedente art. 25;	
	e) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura	

	non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti	
	mutualistici;	
	f) ad eventuale remunerazione delle azioni dei soci finanziatori, dei soci sovventori e	
	delle azioni di partecipazione cooperativa nei limiti e secondo le modalità stabiliti dal	
	presente Statuto;	
	g) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui alle lettere e) ed f)	
	dell'art. 26.	
	Gli utili debbono essere prevalentemente destinati a finalità mutualistiche, intendendo	
	per tali l'incremento delle riserve di natura indivisibile, il contributo al Fondo	
	mutualistico e l'erogazione del ristorno.	
	In presenza di azioni emesse in favore di soci finanziatori, qualora deliberi la	
	ripartizione dei ristorni ai soci cooperatori, l'Assemblea che approva il bilancio deve	
	deliberare la destinazione degli utili di cui alla precedente lettera f).	
	TITOLO VII	
	ORGANO ASSEMBLEARE	
	Art. 29 - Assemblee	
	Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. Possono aver luogo anche fuori della	
	sede sociale.	
	Art. 30 Assemblea Ordinaria	
	L'Assemblea Ordinaria;	
	a) approva il bilancio;	
	b) procede alla nomina delle cariche sociali, nel rispetto della eventuale riserva di	
	nomina a favore dei possessori di strumenti finanziari di cui all'articolo 16 e in ogni	
	caso con modalità tali da consentire ai soci finanziatori la nomina in Assemblea	
	generale del numero di amministratori loro spettante conformemente all'articolo 19 e	

	alla relativa delibera di emissione;	
	c) nomina i sindaci e il presidente del collegio sindacale e provvede alla loro revoca;	
	d) conferisce l'incarico, sentito il Collegio Sindacale, al soggetto al quale è demandato	
	il controllo contabile e provvede alla sua revoca:	
	e) determina il compenso degli amministratori e dei sindaci, nonchè il corrispettivo	
	spettante al soggetto al quale è demandato il controllo contabile;	
	f) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;	
	g) delibera sull'eventuale domanda di ammissione proposta dall'aspirante socio ai	
	sensi dell'articolo 6;	
	h) delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell'articolo 25 del presente	
	Statuto;	
	i) approva i regolamenti interni, con le maggioranze previste per le assemblee	
	straordinarie;	
	j) delibera sull'adesione ad un gruppo cooperativo paritetico;	
	k) delibera, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale, con le relative forme d'apporto,	
	anche economico, da parte dei soci lavoratori ai fini della soluzione della crisi,	
	nonchè, in presenza delle condizioni previste dalla legge, il programma di mobilità;	
	l) delibera su tutti gli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dalla legge e dal	
	presente Statuto o sottoposti al suo esame dagli amministratori.	
	Art. 31 - Convocazione Assemblea ordinaria	
	L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata:	
	a) almeno una volta all'anno, entro i centoventi giorni successivi dalla chiusura	
	dell'esercizio sociale; il termine è di centottanta giorni qualora lo richiedano particolari	
	esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Cooperativa; gli amministratori	
	segnalano nella relazione al bilancio le ragioni della dilazione;	

	b) quando il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario;	
	c) dal collegio sindacale nei casi previsti dall'art. 2406 dei c.c.;	
	d) dagli amministratori o, in loro vece, dai sindaci entro trenta giorni dalla ricezione	
	della richiesta, qualora questa sia fatta per iscritto e con indicazione delle materie da	
	trattare, di almeno il 10% dei soci aventi diritto al voto al momento della richiesta.	
	La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali	
	l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base	
	di un progetto o di una relazione da essi predisposta.	
	Art. 32 - L'Assemblea straordinaria	
	L'Assemblea straordinaria delibera:	
	a) sulle modificazioni dello Statuto;	
	b) sulla nomina e sui poteri dei liquidatori;	
	c) sulla emissione degli strumenti finanziari ai sensi del presente Statuto;	
	d) su ogni altra materia attribuitale dalla legge.	
	Art. 33 - Modalità di convocazione	
	Il Consiglio di Amministrazione convoca le assemblee ordinarie e straordinarie	
	mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora della prima e	
	della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima.	
	L'avviso è inviato per lettera raccomandata o comunicazione via fax o altro mezzo	
	idoneo a garantire la prova del ricevimento da parte di ciascun socio avente diritto di	
	voto e del rappresentante comune di ciascuna categoria di strumenti finanziari privi	
	del diritto di voto, almeno 8 giorni prima dell'adunanza.	
	Il Consiglio di Amministrazione può, a sua discrezione e in aggiunta a quella	
	obbligatoria stabilita nel secondo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità	
	diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.	

Art. 34 - Diritto di voto

Hanno diritto di voto nelle assemblee i soci che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni dalla data di convocazione, che siano in regola con i versamenti dovuti a qualsiasi titolo alla Cooperativa e nei confronti dei quali non sia stato avviato il procedimento di esclusione; i soci con minore anzianità di iscrizione possono presenziare all'Assemblea, senza diritto di intervento e di voto.

Ogni socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute. Al socio persona giuridica possono essere attribuiti fino ad un massimo di cinque voti in relazione all'ammontare della partecipazione sottoscritta e/o al numero dei propri associati o soci.

Per i soci finanziatori si applica l'articolo 19 del presente Statuto.

Art. 35 - Validità delle assemblee

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza, diretta o per delega, di tanti soci che rappresentino almeno la metà più uno dei voti spettanti a tutti i soci con diritto di voto; in seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia il numero dei soci presenti.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti e rappresentati; salvo che sullo scioglimento e la liquidazione della società in cui occorrerà la presenza diretta o per delega della metà più uno dei soci aventi diritto al voto ed il voto favorevole dei 3/5 dei presenti o rappresentati aventi diritto al voto.

Nelle votazioni si procede normalmente con il sistema dell'alzata di mano, con prova e controprova, salva diversa modalità deliberata dall'Assemblea volta per volta o prevista dalla legge.

Art. 36 - Verbali

	L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Cooperativa, il quale verifica la	
	regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il	
	suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; svolge le funzioni di segretario il	
	consigliere o il dipendente della Cooperativa designato dal Presidente; l'assistenza	
	del segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea è redatto da un	
	notaio.	
	Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale, redatto senza ritardo e	
	sottoscritto dal presidente e dal segretario, che deve consentire, per ciascuna	
	votazione ed anche per allegato, l'identificazione dei soci, astenuti o dissenzienti e nel	
	quale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le dichiarazioni pertinenti	
	all'ordine del giorno. In particolare, ciascun socio astenuto o dissenziente, su richiesta	
	del presidente, ha l'onere ai fini della eventuale impugnativa della delibera e quindi	
	della identificazione della sua dichiarazione di voto, di compilare gli appositi allegati	
	predisposti e messi a disposizione dalla Cooperativa.	
	Art. 37 - Rappresentanza nell'Assemblea dei soci	
	I soci cooperatori che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente	
	all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta,	
	soltanto da un altro socio avente diritto al voto, esclusi gli amministratori, i	
	componenti dell'organo di controllo ed i dipendenti della Cooperativa.	
	Ad ogni socio non può essere conferita più di una delega.	
	I soci finanziatori possono conferire delega alle condizioni e nei limiti di cui all'articolo	
	2372 c.c.	
	TITOLO VIII	
	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	
	Art. 38 - Composizione del Consiglio di Amministrazione. Nomina e	

	cessazione degli amministratori.	
	Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero dispari di membri	
	compreso fra un minimo di tre ed un massimo di undici, eletti dall'Assemblea, previa	
	determinazione del loro numero, fra i soci iscritti da almeno tre mesi.	
	Gli amministratori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.	
	Salvo quanto previsto per i soci finanziatori dal presente Statuto, l'amministrazione	
	della Cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purchè la	
	maggioranza degli amministratori sia scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le	
	persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.	
	Salvo quanto previsto dall'articolo 2390 c.c., gli amministratori possono ricoprire	
	incarichi negli organi di amministrazione di altre imprese a condizione che essi siano	
	formalmente autorizzati da apposito atto deliberativo del Consiglio di Amministrazione	
	della Cooperativa. La mancanza di tale atto deliberativo comporta la decadenza	
	dall'ufficio di amministratore.	
	I Consiglieri che intendono rinunciare all'ufficio devono darne comunicazione scritta al	
	Consiglio di Amministrazione ed al Presidente del Collegio Sindacale. I Consiglieri	
	decaduti, rinunciatari o che comunque vengono a mancare nell'esercizio, vengono	
	sostituiti da altri nominati dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione	
	approvata dal Collegio Sindacale con le modalità dell'art. 2386 C.C.	
	Art. 39 - Compiti del Consiglio di Amministrazione	
	Il Consiglio di Amministrazione, nella sua prima seduta, nomina fra i propri	
	componenti il Presidente della Cooperativa e il Vice Presidente, che sostituisce il	
	Presidente in caso di impossibilità di quest'ultimo ad esercitare le proprie competenze.	
	Il Consiglio di Amministrazione provvede, in conformità alla legge ed allo Statuto, alla	
	gestione della Cooperativa, di cui ha l'esclusiva competenza e responsabilità, per il	

	miglior conseguimento dello scopo mutualistico e dell'oggetto sociale, compiendo tutti	
	gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano espressamente	
	demandati all'Assemblea dalla legge o dal presente Statuto.	
	Il Consiglio di Amministrazione in particolare, oltre alle ulteriori attribuzioni previste	
	dalla legge e da altre disposizioni del presente Statuto:	
	a) cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;	
	b) redige e relaziona sui bilanci;	
	c) predispone i regolamenti interni;	
	d) assume e licenzia il personale, fissandone le mansioni e le retribuzioni;	
	e) stipula tutti gli atti contratti di ogni genere inerenti all'attività;	
	f) delibera circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e l'esclusione dei soci;	
	g) conferisce procure e nomina un direttore e/o una direzione tecnico-operativa,	
	determinandone le funzioni e le responsabilità;	
	h) relaziona, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti	
	nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e illustra le	
	ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.	
	Art. 40 - Convocazione e validità delle deliberazioni	
	Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o da chi lo sostituisce	
	tutte le volte che egli lo ritenga opportuno e comunque almeno una volta all'anno;	
	qualora ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri o dal Collegio	
	sindacale, con indicazione delle materie da trattare, il Consiglio di Amministrazione	
	deve essere convocato nei successivi quindici giorni dalla richiesta. La convocazione	
	è fatta con i mezzi che il Presidente ritiene opportuni, ma in modo che gli interessati	
	siano avvertiti almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione.	
	Il Consiglio è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei	

	consiglieri in carica e le deliberazioni sono validamente adottate se riportano il voto	
	favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti, purchè tali voti non	
	siano inferiori ad un terzo dei componenti complessivamente eletti. A parità di voti	
	prevale il voto del Presidente.	
	Art. 41 - Il Presidente	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e della Cooperativa è nominato dal	
	Consiglio di Amministrazione ed ha la firma e la rappresentanza legale della	
	Cooperativa.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue attribuzioni e funzioni	
	spettano al Vice Presidente.	
	Il Presidente dura in carica per tre esercizi e non può permanere in carica per più di	
	tre mandati consecutivi.	
	TITOLO IX	
	COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO CONTABILE	
	Art. 42 - Il Collegio sindacale	
	Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1, c.c., la	
	Cooperativa procede alla nomina del Collegio Sindacale, composto da tre membri	
	effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea.	
	Il Collegio Sindacale è costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso	
	il Ministero competente.	
	La nomina di un membro effettivo e di un membro supplente è riservata ai sensi	
	dell'articolo 2543 c.c. ai soci finanziatori. L'Assemblea nomina il presidente del	
	collegio stesso.	
	I sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data dell'Assemblea convocata per	
	l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.	

	Il collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul	
	rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza	
	dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo	
	concreto funzionamento.	
	A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente,	
	ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli	
	amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento	
	delle operazioni sociali o su determinati affari.	
	Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate	
	in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale	
	dell'attività sociale.	
	Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci (sotto	
	la propria responsabilità ed a proprie spese) possono avvalersi di propri dipendenti ed	
	ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e	
	decadenza previste dall'art. 2399, c.c. L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare	
	agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.	
	I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui	
	criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e	
	alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.	
	Il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile ai sensi degli articoli 2409-bis	
	e seguenti del cod. civ.	
	Art. 43 - Controllo contabile	
	Il controllo contabile, in assenza del collegio sindacale, è esercitato da un revisore	
	contabile (o da una società di revisione) ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del	
	cod. civ.	

	TITOLO X	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 44 - Scioglimento	
	Lo scioglimento anticipato della Cooperativa, quando ne ricorrano i presupposti di cui	
	all'art. 2545-duodecies del codice civile, è deliberato dall'Assemblea straordinaria, la	
	quale, con maggioranze previste per le modificazioni dello Statuto, decide:	
	a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità	
	di liquidatori;	
	b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della	
	Cooperativa;	
	c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione, i poteri dei liquidatori, con	
	particolare riguardo alla cessione dei singoli beni o diritti o blocchi di essi; gli atti	
	necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio	
	provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.	
	Art. 45 - Devoluzione del patrimonio	
	Il patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine;	
	a) a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente	
	rivalutato ai sensi del precedente articolo 28 ovvero attraverso l'erogazione del	
	ristorno o l'imputazione di riserve divisibili;	
	b) all'assegnazione ai soci di ulteriori importi il cui valore sia pari alla quota parte delle	
	riserve divisibili agli stessi spettante;	
	c) al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione istituito	
	dalla Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue ai sensi dell'art. 11 della legge 31	
	gennaio 1992, n.59.	
	TITOLO XI	

CONTROVERSIE

Art 46 - Clausola arbitrale

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la Cooperativa

che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale e mutualistico, ad

eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico

ministero, dovrà essere risolta da un Collegio Arbitrale le cui funzioni sono

determinate in base agli articoli 34-37 D.Lgs. 5/2003, nonchè in forza del presente

titolo di questo statuto ed in forza di quanto stabilito dalle vigenti normative in materia

di arbitrato rituale. Il Collegio sarà composto via tre membri nominato dal Presidente

del Consiglio dell'Ordine Notarile di Brindisi. Il Collegio decide secondo diritto e nel

termine di tre mesi dalla sua costituzione salvo una sola proroga per i casi e con le

formalità previste dalla vigente normativa. Il relativo lodo non è impugnabile salve le

disposizioni inderogabili di legge in materia.

La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio dell'arbitro.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro

vincoleranno le parti.

Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa

decisione dell'arbitro.

Sono soggette alla, disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da

amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che

abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

TITOLO XII

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art 47 - Regolamenti

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti

	tra la Cooperativa ed i soci determinando criteri e regole inerenti allo svolgimento	
	dell'attività mutualistica, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi	
	regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le	
	maggioranze previste per l'Assemblea straordinaria.	
	I criteri e le modalità di nomina del Consiglio di Amministrazione e dell'organo di	
	controllo, di attribuzione di deleghe e responsabilità ad amministratori esecutivi, ad	
	eventuali amministratori che non siano espressione dei soci cooperatori o a comitati	
	esecutivi, nonchè lo svolgimento di rapporti tra il Consiglio di Amministrazione e gli	
	amministratori esecutivi e la direzione aziendale, sono definiti da apposito	
	regolamento. Con il medesimo regolamento sono stabilite le norme concernenti la	
	frequenza delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e il funzionamento dei	
	comitati esecutivi.	
	De Leo Vincenzo	
	Rita Fagiano	
	Antonella Carmela Zellino	
	Canuto Giancarlo	
	Angela Sonia Bellanova	
	Rosa Mercedes Randino	
	Quaranta Vito	
	Graziano Francesco Santoro	
	Monica Farina	
	Cosimo Damiano Guido	
	Fabiana Urso	
	Emanuela Giglio	
	Maria Natale	